



COMUNE DI DAVERIO

PROVINCIA DI VARESE

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO

TEL. 0332947135

e-mail: protocollo@comune.daverio.va.it

PEC: comunedaverio@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 22/12/2025

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI DAVERIO AL 31/12/2024, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, addì 22 del mese di dicembre alle ore 20:55, nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di unica convocazione, sotto la presidenza del SINDACO Marco Colombo, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

MARCO COLOMBO	SINDACO	Presente
CHIARA VEZZINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA GHEZA	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO LESICA	CONSIGLIERE	Presente
MAURO ROSSI	CONSIGLIERE	Presente
ANTONIO RIBOLI	CONSIGLIERE	Assente
MARZIA RUFFO	CONSIGLIERE	Assente
PATRIZIA GHERARDI	CONSIGLIERE	Presente
ALDO PIACENTINO	CONSIGLIERE	Assente
ALBERTO TOGNOLA	CONSIGLIERE	Presente
ANNA MARIA CHIARAVALLI	CONSIGLIERE	Presente
KEVIN BEN ALI' ZINATI	CONSIGLIERE	Assente
POLIMENI FABIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI 9 ASSENTI 4

E' presente al tavolo consiliare l'Assessore esterno, dott. Fabio Bonicalzi.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giacomo Sansone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Marco Colombo, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDEUTE DAL COMUNE DI DAVERIO AL 31/12/2024, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – APPROVAZIONE.

Rispetto all'appello iniziale, non ci sono variazioni.

Il Sindaco Marco Colombo introduce l'argomento.

Illustra l'Assessore esterno Fabio Bonicalzi, spiegando che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Daverio sono le stesse dello scorso anno.

Il Sindaco Colombo ricorda che la percentuale di partecipazione alla società COINGER s.r.l. cambierà nel corso dell'anno 2026, in conseguenza della fuoriuscita del Comune di Buguggiate dalla compagnia societaria.

In seguito, non essendoci interventi, il Sindaco Colombo pone in votazione la proposta di deliberazione. La votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riporta le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri votanti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- Favorevoli n. 9 (NOVE);
- Contrari nessuno.

Il Consiglio comunale approva.

Successivamente, il Sindaco Colombo pone in votazione la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. La distinta e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riporta le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri votanti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- Favorevoli n. 9 (NOVE);
- Contrari nessuno.

Il Consiglio comunale approva.

In base ai predetti risultati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo *Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)* che, all'art. 20, stabilisce che le PP.AA. effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Richiamate inoltre le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 26 del 25.09.2017 (avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 – "ricognizione partecipazioni possedute e individuazione delle azioni di razionalizzazione");
- n. 47 del 19.12.2018 (avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Daverio in ottemperanza all'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 – Approvazione"), con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge;

- n. 49 del 20.12.2019 (avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Daverio e relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”);
- n. 37 del 30.12.2020 (avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Daverio e relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – Approvazione”);
- n. 48 del 23.12.2021 (avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Daverio al 31/12/2020, in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.”);
- n. 48 del 20.12.2022 (avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Daverio al 31/12/2021, in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.”);
- n. 42 del 20/12/2023 (avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Daverio al 31/12/2022, in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.”);
- n. 43 del 23/12/2024 (avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Daverio al 31/12/2023, in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - Approvazione”);

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del *T.U.S.P.*, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo¹, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.²

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, *T.U.S.P.* – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, *T.U.S.P.*, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 1, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, *T.U.S.P.*;
- 3) non sono riconducibili ad alcuna delle ulteriori tipologie previste dall’art. 20, comma 2, *T.U.S.P.*, ossia:
 - a. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

¹ 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

² N.B. ogni riferimento al D. Lgs. 50/2016 deve essere inteso al D. Lgs. 36/2023

- c. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- d. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto *Testo Unico Società Partecipate* devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Daverio, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del *T.U.S.P.* e che le deliberazioni degli enti di governo (A.T.O.) sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali;

CONSIDERATO che le società di organizzazione e "gestione in proprio" (*in-house providing*) dei pubblici servizi per i cittadini, sulle quali è esercitato il *controllo analogo* (ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016), che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente (producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse (fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n.175/2016), a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato negli allegati alla presente, a farne parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO "SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)"
- ALLEGATO "SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - (Art. 20, c. 1, TUSP)";

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2024, come meglio specificato nei sopra indicati allegati, deteneva le seguenti **partecipazioni dirette**:

Società
Alfa S.r.l.
Coinger S.r.l.
LE RETI S.p.A.

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2024 deteneva le seguenti **partecipazioni indirette**:

Società
<i>Water Alliance Acque di Lombardia – Società tramite: Alfa srl</i>
<i>Prealpi S.r.l. in liquidazione – Società tramite: Alfa srl</i>

Dato atto che, dall'esame delle singole partecipazioni detenute direttamente dall'ente, si rileva quanto segue:

ALFA S.r.l.

L'attività svolta risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nella stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175, in quanto produce servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nella suddetta società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP. Si dà atto, pertanto, che l'Ente intende mantenere la partecipazione nella società Alfa S.r.l., in quanto ricorrono i presupposti di legge.

COINGER S.r.l.

L'attività svolta risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nella stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175, in quanto produce servizi di interesse generale e soddisfa i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP.

Si conferma, pertanto, che l'Ente intende mantenere la partecipazione nella società Coinger S.r.l., in quanto ricorrono i presupposti di legge. Non soltanto, con deliberazione consiliare n. 29 del 31/10/2024 è stato approvato un nuovo affidamento in house relativamente al progetto TARIP, che ha avuto inizio nel 2025.

LE RETI S.p.A.

Il Comune di Daverio continua ad avvalersi del servizio fornito fino a scadenza contrattuale (2034). La società risulta pertanto strettamente necessaria, fino ad allora, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nella stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175, in quanto produce servizi di interesse generale e soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP. Si conferma il mantenimento, per le ragioni esposte (rispetto termini contrattuali).

Acquisto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 16/12/2025 con verbale n. 22 Prot. Ente n. 11122 del 17/12/2025;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area affari generali, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, data l'imminente scadenza dell'adempimento;

Con votazione che ha dato le risultanze sopra verbalizzate,

D E L I B E R A

Per le sopra illustrate premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Di **approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Daverio alla data del **31 dicembre 2024**, come risultanti dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- "SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)";
 - "SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - (Art. 20, c. 1, TUSP)";
- 2) Di **dare atto** che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel proprio portafoglio finanziario sono le seguenti:
- **ALFA S.r.l.**, CF e P.IVA 03481930125, con sede in Gallarate, Via Bottini, 5
 - **COINGER S.r.l.**, CF e P.IVA 02156160125, con sede in Jerago con Orago (Va), Via IV novembre 7
 - **LE RETI S.p.A.** CF E P. IVA 07063880962, con sede in Como, Via Pietro Stazzi 2
- 3) Di **dare atto** che, per quanto concerne le **partecipazioni indirette**, la Società Prealpi srl nel corso del 2022 è stata posta in liquidazione, avendo il gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese assorbito sia il ramo "acqua" che il ramo "fognatura e depurazione" compresa la gestione delle reti; il processo tuttavia non si è ancora concluso;
- 4) Di **demandare** ai funzionari competenti l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto;
- 5) Di **dare atto** dell'intervenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere del Revisore dei Conti;
- 6) Di **dare atto** che la presente delibera è trasmessa, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016 alla *Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti* ed alla struttura incaricata dal *Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)*, per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n.175 del 2016 s.m.i.;
- 7) Di **dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo online per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi della legge n. 69/2009;
- 8) Di **trasmettere** il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Daverio.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza, per le ragioni in premessa illustrate, di dare attuazione alla deliberazione appena assunta, con distinta e separata votazione che ha dato le risultanze sopra verbalizzate,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Marco Colombo

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Comunale
Dott. Giacomo Sansone